Commissioni riunite
V della Camera dei Deputati (Bilancio, Tesoro e Programmazione)
e 5ª del Senato della Repubblica (Programmazione economica e bilancio)

Audizione preliminare all'esame della manovra economica per il triennio 2023-2025

Testimonianza del Capo del Servizio Struttura economica
della Banca d'Italia

Fabrizio Balassone

Camera dei Deputati
Roma, 5 dicembre 2022

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, Onorevoli Senatori,

ringrazio le Commissioni quinta della Camera e quinta del Senato per avere invitato la Banca d'Italia a svolgere le proprie considerazioni nell'ambito delle audizioni sulla manovra di bilancio.

Richiamerò solo brevemente le principali novità sulla situazione congiunturale, che in larghissima misura confermano le valutazioni fornite a inizio novembre nella Memoria sull'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022 (NADEF).

Come osservato nella Memoria, le ripercussioni economiche del conflitto in Ucraina si sono fino ad ora manifestate soprattutto sul mercato internazionale delle materie prime, i cui prezzi hanno subito rialzi e oscillazioni di entità eccezionale. Il prezzo del gas in particolare ha registrato una brusca impennata, raggiungendo un picco di 340 euro per megawattora nel corso dell'estate. Da allora, anche grazie al conseguimento degli obiettivi di stoccaggio da parte dei principali paesi europei, si è notevolmente ridimensionato, continuando a scendere anche nel mese di novembre. Tuttavia il suo livello rimane elevato, intorno a 140 euro, sette volte quello osservato all'inizio del 2021.

La crescita dei prezzi delle materie prime ha determinato un deciso innalzamento dell'inflazione globale, che secondo il Fondo Monetario Internazionale raggiungerebbe il 9 per cento quest'anno. Questi andamenti, insieme all'aumento dell'incertezza determinato dal conflitto, si sono riflessi in un significativo deterioramento delle prospettive di crescita. Nelle sue più recenti valutazioni, il Fondo stima che il prodotto mondiale decelererebbe il prossimo anno al 2,7 per cento (dal 3,2 del 2022). Il rallentamento sarebbe più marcato nell'area dell'euro, per la quale il Fondo e l'OCSE stimano una crescita pari allo 0,5 per cento nel 2023; la stima della Commissione europea è di appena lo 0,3 per cento.

In questo difficile contesto la congiuntura nel Paese ha mostrato per il momento una sostanziale tenuta. Il PIL nel terzo trimestre dell'anno è aumentato dello 0,5 per cento, sostenuto soprattutto dall'aumento, superiore alle attese, dei consumi di servizi e beni durevoli e dall'andamento ancora molto favorevole degli investimenti in beni strumentali. Gli indicatori più recenti puntano però a un indebolimento dell'attività per il trimestre in corso, in cui è proseguito il rialzo dell'inflazione che, nella definizione armonizzata, ha toccato un picco del 12,6 per cento a ottobre, mantenendosi su valori simili a novembre.

La fiducia dei consumatori è risalita in novembre, recuperando tuttavia solo una piccola parte del calo dei mesi precedenti; il suo livello è ancora significativamente inferiore a quello osservato alla fine dello scorso anno, riflettendo un persistente pessimismo dei giudizi, in particolare di quelli relativi alla situazione economica personale. Anche la fiducia delle imprese ha recuperato a novembre, ma il grado di incertezza tra gli operatori economici desumibile dalle indagini si colloca a un livello storicamente elevato, ed è aumentato in novembre nella maggior parte dei settori di attività. Secondo le nostre valutazioni basate sulle informazioni più recenti sui consumi di elettricità e sul traffico di merci, la produzione

industriale si ridurrebbe anche nell'ultimo trimestre dell'anno. L'indice dei responsabili degli acquisti delle imprese si è ridotto in ottobre sia nell'industria, sia nei servizi, collocandosi in entrambi i casi su livelli inferiori alla soglia compatibile con l'espansione dell'attività.

Secondo le stime preliminari dell'Istat, in novembre l'inflazione armonizzata in Italia è appena diminuita, al 12,5 per cento dal 12,6 in ottobre. L'inflazione di fondo è marginalmente aumentata, al 4,7 per cento (dal 4,6), riflettendo l'accelerazione dei prezzi dei beni industriali non energetici (al 5,3 per cento dal 4,9) a fronte della crescita stabile di quelli dei servizi (al 4,3 per cento). L'inflazione della componente energetica è invece lievemente diminuita al 67,8 per cento, dal 71,7. Nell'area dell'euro in novembre l'inflazione è diminuita al 10,0 per cento (dal 10,6 in ottobre), riflettendo quasi per intero il calo della componente energetica (al 34,9 per cento dal 41,5). L'inflazione di fondo nell'area si è stabilizzata al 5,0 per cento.

Il quadro macroeconomico delineato nella versione aggiornata del Documento programmatico di bilancio 2023 è coerente con gli andamenti che ho richiamato. Nel complesso non si discosta in misura significativa dalle previsioni pubblicate lo scorso ottobre dalla Banca d'Italia[1], nelle quali l'attività è stimata in espansione nella media del 2023, ma in forte rallentamento nei prossimi mesi e quindi caratterizzata da tassi di crescita relativamente moderati e decisamente inferiori a quelli degli ultimi due anni.

È tuttavia opportuno sottolineare che, in un contesto come quello attuale, caratterizzato da rischi di natura estrema, le proiezioni economiche costituiscono un riferimento solamente indicativo e che sviluppi drasticamente meno favorevoli di quelli prefigurati potrebbero realizzarsi a fronte di mutamenti repentini e imponderabili del contesto esterno.

1. Il quadro d'assieme

Come programmato con la versione rivista e integrata della NADEF 2022, la manovra di bilancio aumenta l'indebitamento netto, rispetto al quadro a legislazione vigente, dell'1,1 per cento del PIL (21,1 miliardi) nel 2023 e dello 0,1 nel 2024, mentre per il 2025 ne determina una riduzione di circa lo 0,2 per cento (Tavola 1). Le misure espansive ammontano a 39,2 miliardi nel 2023 e a 13 nella media del biennio successivo; le coperture a 18,1 miliardi nel 2023 e a 14,2 nel 2024-25.

L'ampliamento del disavanzo per il prossimo anno avrebbe dunque natura temporanea e rifletterebbe sostanzialmente la proroga o il potenziamento di misure volte ad attenuare l'impatto sul sistema economico dei rincari energetici. Queste misure ammontano a 20,5 miliardi nel 2023 e scendono intorno a un miliardo nel biennio successivo (per l'adeguamento dei fondi destinati alle opere pubbliche a fronte dell'aumento dei costi di realizzazione). Data l'elevata incertezza che caratterizza il quadro macroeconomico e i limitati spazi di bilancio a disposizione, questa impostazione appare prudente[2].

---

1 Banca d'Italia, Proiezioni macroeconomiche per l'economia italiana, 13 ottobre 2022.

2 Cfr. Memoria della Banca d'Italia, Indagine conoscitiva sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022, 9 novembre 2022.

La politica di bilancio mira a un'ulteriore riduzione del rapporto tra debito e prodotto nel triennio di programmazione. Dato l'alto livello del debito pubblico, la richiamata incertezza sulle prospettive macroeconomiche e il tendenziale aumento dei tassi d'interesse, mantenere fermo questo obiettivo è una scelta necessaria. Nel complesso del quadriennio 2022-25 il calo dell'incidenza del debito sul prodotto sarebbe determinato da un differenziale favorevole tra tasso di crescita del prodotto nominale e onere medio del debito. Negli anni futuri, per consentire una duratura riduzione dell'incidenza del debito, sarà necessario puntare a un significativo avanzo primario e proseguire il miglioramento programmato per il prossimo triennio, tenendo conto delle pressioni dovute all'invecchiamento della popolazione e a un differenziale tra onere medio del debito e tasso di crescita nominale del prodotto verosimilmente meno favorevole. La piena attuazione dell'insieme di riforme e investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza potrà fornire un contributo determinante alla crescita economica e, di riflesso, al miglioramento delle condizioni della finanza pubblica.

Oltre a quelle connesse con l'emergenza energetica, la manovra include altre misure che accrescono l'indebitamento netto per 18,7 miliardi nel 2023 (12,1 miliardi in media nel 2024-25); si tratta di maggiori uscite per 9,8 miliardi (8,4 in media nel biennio successivo) e minori entrate per 8,9 miliardi (3,7 in media nel periodo 2024-25). Queste misure trovano sostanziale copertura in riduzioni di spese o in maggiori entrate per 18,1 miliardi nel 2023 (14,2 in media nel 2024-25); occorrerà monitorare l'efficacia di tali disposizioni.

Tra i provvedimenti che accrescono le spese si segnalano per entità quelli relativi alla sanità, al pubblico impiego e alle pensioni (complessivamente 4,9 miliardi nel 2023). Il disegno di legge di bilancio interviene anche sull'assegno unico e universale per i figli a carico. Vengono inoltre rinnovati gli sgravi contributivi per l'assunzione di soggetti caratterizzati da più bassi tassi di occupazione e rifinanziati il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e quello per l'acquisto della prima casa. Infine il disegno di legge contiene alcune misure in materia di concessione di garanzie pubbliche.

Il Fondo sanitario nazionale è incrementato di 2,2 miliardi nel 2023 (2,3 nel 2024 e 2,6 a decorrere dal 2025) ed è contestualmente autorizzata una spesa pari a 0,7 miliardi per l'acquisto di vaccini e di farmaci anti-Covid per il prossimo anno. Per quanto riguarda il pubblico impiego, in attesa della prossima tornata di rinnovi contrattuali, per il 2023 viene stanziato un miliardo per erogare ai dipendenti pubblici delle amministrazioni centrali dello Stato un emolumento una tantum che dovrebbe consentire un incremento dello stipendio lordo di circa l'1,5 per cento; vengono inoltre destinate risorse a comparti specifici tra i quali la scuola e l'amministrazione finanziaria.

Al fine di agevolare la concessione di mutui immobiliari ai giovani, viene rifinanziato (per 0,4 miliardi nel 2023) il Fondo di garanzia per la prima casa. Con riferimento al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese vengono prorogate alla fine del 2023 sia le norme particolari di funzionamento per il periodo post pandemico (in termini di importi massimi garantiti e di percentuali di copertura), sia il termine temporale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo nell'ambito della crisi ucraina; il Fondo è rifinanziato per 0,8 miliardi nel prossimo anno, portando il limite massimo di impegni a 225 miliardi (quelli già utilizzati alla fine dell'anno in corso ammonterebbero a circa 180 miliardi).

Tra le minori entrate la voce principale (4,2 miliardi nel 2023) è costituita dalla proroga per un anno del taglio di due punti percentuali dei contributi sociali a carico dei lavoratori con reddito non superiore 35.000 euro previsto per l'anno in corso (dalla legge di bilancio per il 2022 e dal decreto legge "aiuti-bis") e dal contestuale aumento dello sgravio a 3 punti percentuali per i redditi sino a 20.000 euro. Inoltre un pacchetto di norme in materia di accertamento, contenzioso e riscossione determinerebbe nel 2023 una riduzione delle entrate per circa 1,1 miliardi. Viene anche estesa la platea di persone fisiche a cui si applica un'imposta proporzionale in forma piena o incrementale. Infine viene nuovamente rinviata, al 2024, l'entrata in vigore della *sugar tax* e della *plastic tax*.

Tra le coperture la principale misura di entrata è l'introduzione di prelievi temporanei sulle imprese del settore energetico (4 miliardi il prossimo anno); dal lato delle spese i maggiori risparmi derivano dalla modifica dei criteri di indicizzazione al costo della vita delle pensioni (3,3 miliardi nel 2023 e circa 6,5 in ciascuno dei due anni successivi, al lordo degli effetti sulle entrate).

Maggiori entrate per un miliardo nel 2023 (0,2 nel 2024 e nel 2025) sono determinate dalla riproposizione della facoltà di rideterminare i valori dei terreni e delle partecipazioni non negoziate, nonché – per la prima volta – anche di quelle negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti al 1° gennaio 2023 da persone fisiche e società di persone, a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 14 per cento del maggior valore. Vengono inoltre aumentate le accise sui tabacchi e le imposte sulle riserve matematiche delle assicurazioni (complessivamente circa 0,3 miliardi l'anno). Circa 1,1 miliardi nel 2023 sono inoltre determinati da un insieme di disposizioni che per lo più stabiliscono l'affrancamento di alcuni redditi maturati ma non ancora conseguiti o l'assegnazione agevolata ai soci di alcune tipologie di beni di impresa a fronte del pagamento di imposte sostitutive con aliquota differenziata in base alla tipologia di operazione.

Ulteriori risparmi derivano dall'effetto complessivo di definanziamenti, rifinanziamenti e riprogrammazioni (2 miliardi nel 2023, connessi in parte con l'anticipo di fatto di alcune spese disposte con il decreto legge n. 176 del 2022; 0,1 miliardi nel 2024 e 4 nell'anno successivo), dalla riduzione del fondo destinato a finanziare interventi in materia fiscale (1,4 miliardi dal 2023), dalla spending review *(0,9 miliardi il prossimo anno e 1,5 in media nei due successivi), dal riordino delle misure per il contrasto della povertà e per favorire l'inclusione lavorativa (0,7 miliardi nel 2023 e 1,0 a partire dal 2024).*

Nel prosieguo di questo intervento, dopo avere esaminato le misure in materia di energia, discuterò quelle che riguardano il sistema di welfare (pensioni, politiche per la famiglia, povertà e inclusione lavorativa). Poi mi soffermerò sugli aspetti più rilevanti in materia di tassazione (da un lato, i provvedimenti che alterano la progressività del nostro sistema impositivo e, dall'altro, le disposizioni in materia di accertamento, contenzioso e riscossione). Prima di concludere, dedicherò alcune riflessioni alle norme in materia di strumenti di pagamento (in appendice sono incluse alcune considerazioni sulle cripto-attività).

2. Interventi in materia di energia

In materia di energia il disegno di legge di bilancio introduce, da un lato, misure a sostegno dell'economia e, dall'altro, prelievi di carattere temporaneo a carico delle imprese del settore energetico che hanno beneficiato dello straordinario aumento dei prezzi.

Le misure a sostegno dell'economia. – Circa il novanta per cento degli interventi è a favore di imprese e famiglie; le restanti risorse sono destinate principalmente a finanziare lo stoccaggio e la gestione del gas naturale e a garantire la continuità dei servizi offerti dagli Enti locali e dei lavori sulle opere pubbliche.

È prevista l'estensione al primo trimestre del 2023 – e in taluni casi il potenziamento – di alcuni degli interventi introdotti nei mesi scorsi; in particolare: a) dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburanti (10 miliardi); b) della riduzione dell'IVA sul gas naturale e degli oneri generali sul suo consumo e su quello di elettricità (5,6 miliardi); c) del "bonus sociale" (circa 2,5 miliardi). Non viene invece prorogata la riduzione delle accise sui carburanti.

Rispetto alle disposizioni in vigore nell'ultimo trimestre del 2022, si potenziano sia i crediti d'imposta, con un aumento di cinque punti percentuali della quota di spesa per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale coperta dal contributo, sia il bonus sociale, con un'estensione della platea dei beneficiari determinata dall'aumento della soglia massima ISEE per accedere al beneficio (da 12 a 15 mila euro); per contro, si riduce il perimetro di applicazione dell'azzeramento degli oneri di sistema sul consumo di elettricità alle sole utenze in bassa tensione (con potenza disponibile inferiore a 16,5 kW).

Si può stimare che, qualora gli interventi a favore di imprese e famiglie dovessero essere rinnovati fino alla fine dell'anno alle stesse condizioni previste per il primo trimestre, il costo complessivo sarebbe dell'ordine del 3,5 per cento del PIL (sostanzialmente in linea con quello del 2022). In questo scenario sarebbe importante rendere le misure ancora più mirate e selettive nonché finanziarle prioritariamente ricorrendo a risparmi di spesa o a maggiori entrate.

Si può altresì valutare che circa il 40 per cento delle risorse stanziate per mitigare l'impatto della crisi energetica sui bilanci di imprese e famiglie sia destinato al finanziamento di misure "mirate". L'importanza di concentrare le risorse su interventi di questa natura è stata più volte sottolineata, anche al fine di contenere l'onere per la finanza pubblica. Andrebbe valutata con attenzione la possibilità di collegare meglio il sostegno alle imprese all'effettivo impatto dello shock energetico sul loro conto economico. È auspicabile che i segnali di prezzo siano preservati, entro limiti ragionevoli, in modo tale da incentivare l'adozione di comportamenti virtuosi di risparmio energetico, laddove possibile.

Complessivamente, a partire dal secondo trimestre del 2021, agli interventi volti a mitigare l'impatto della crisi energetica sono state destinate risorse pari a circa il 5 per cento del PIL del 2022, di cui circa un terzo per il contenimento dei costi delle bollette di famiglie e imprese e altrettanto per crediti di imposta per le imprese[3].

I prelievi temporanei sul settore energetico. – In applicazione di un Regolamento europeo dello scorso ottobre (Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022) si introducono due forme di prelievo temporaneo sulle

[3] Cfr. la Memoria della Banca d'Italia "Disegno di legge n. 2401, conversione in legge del decreto-legge del 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti in materia di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" del 20 ottobre 2021 e l'Audizione della Banca d'Italia "Disegno di legge C. 3496, conversione in legge del Decreto legge 1° marzo 2022 n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" del 15 marzo 2022.

imprese operanti nel settore energetico, con un gettito atteso per il 2023 di quasi 4 miliardi (0,2 per cento del PIL). Con tali misure il sostegno delle famiglie e delle imprese viene finanziato, in parte, attraverso entrate supplementari che gravano, almeno in prima battuta, su chi ha beneficiato dello straordinario aumento del prezzo dell'energia.

In primo luogo, viene istituito un contributo di solidarietà a carico dei produttori e rivenditori di energia che si applica all'aumento nel 2022 del reddito determinato ai fini dell'IRES (a differenza dall'analoga misura introdotta dal decreto legge n. 21 del 2022 per l'anno in corso, che faceva riferimento al saldo tra operazioni attive e passive ai fini IVA). Il gettito atteso da questo intervento è pari a 2,6 miliardi nel 2023.

Il contributo di solidarietà prefigurato dal disegno di legge di bilancio è calcolato applicando un'aliquota del 50 per cento alla differenza tra il reddito ai fini dell'IRES relativo al 2022 e la media dei redditi nei quattro periodi d'imposta precedenti aumentata del 10 per cento. Il contributo non può essere superiore al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla fine del 2021. Il Regolamento europeo raccomanda l'applicazione di un'aliquota di almeno il 33 per cento e definisce la base imponibile come l'incremento degli utili realizzati nel 2022 e/o nel 2023 rispetto alla media del quadriennio 2018-2021 o di quello 2019-2022 maggiorata del 20 per cento. Il contributo di solidarietà introdotto dal decreto legge n. 21 del 2022, come modificato dal decreto legge n. 50 del 2022, prevedeva invece un'aliquota del 25 per cento da applicare sull'aumento della differenza tra il valore delle operazioni attive e di quelle passive ai fini IVA effettuate nel periodo tra ottobre 2021 e aprile 2022 rispetto al periodo compreso tra ottobre 2020 e aprile 2021. Tale differenziale potrebbe non riflettere in modo preciso la dinamica dei profitti delle imprese, in quanto potrebbe essere influenzato da altri fattori come ad esempio la realizzazione di operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale.

In secondo luogo, la manovra prevede per il periodo 1° dicembre 2022 – 30 giugno 2023 un tetto al prezzo dell'energia prodotta dagli impianti alimentati a carbone, olio combustibile e fonti rinnovabili diverse da quelle che sono già soggette al meccanismo di compensazione "a due vie" disposto dal decreto legge n. 4 del 2022[4]. Il valore del tetto è fissato a 180 euro al megawattora (come previsto di norma dal Regolamento europeo) o a un valore più alto, a seconda delle tecnologie di produzione, al fine di garantire un'adeguata copertura dei costi marginali e un'equa remunerazione degli investimenti. Secondo le valutazioni ufficiali questa misura determinerebbe maggiori entrate per 1,4 miliardi.

Secondo le stime di novembre della Commissione europea nel 2022, al netto dei prelievi straordinari sulle imprese del settore energetico, le misure espansive in materia di energia rappresentano l'1,3 per cento del PIL

[4] Il decreto legge n. 4 del 2022 è intervenuto sulle regole di remunerazione dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici che beneficiano dei premi fissi forniti dai conti energia e da tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in funzione prima del 2010 e che non godono di queste forme di incentivazione. La misura è in vigore per il periodo 1° febbraio 2022 - 30 giugno 2023 e, secondo le valutazioni riportate nel decreto legge n. 144 del 2022, dovrebbe generare complessivamente maggiori entrate per 3,7 miliardi. In particolare, il decreto legge n. 4 del 2022 introduce un meccanismo di compensazione a due vie, in base al quale se il prezzo dell'energia in ciascuna delle sei zone in cui è suddiviso il mercato italiano si stabilisce al di sopra di un valore di riferimento (diversificato per zona e pari, in media, a 61 euro al megawattora), il produttore è tenuto a restituire i ricavi aggiuntivi al GSE. A differenza della norma contenuta nel disegno di legge di bilancio, il decreto legge n. 4 del 2022 fissa anche una soglia di prezzo inferiore, al di sotto della quale sarà il produttore ad essere compensato.

nell'area dell'euro (2,6 in Italia[5]); il prossimo anno potrebbero arrivare a quasi il 2 per cento, qualora gli interventi già annunciati dai paesi membri per i primi mesi del 2023 fossero prorogati fino alla fine dell'anno.

3. Interventi sul sistema di welfare

3.1 Pensioni

Il disegno di legge di bilancio modifica temporaneamente i requisiti di accesso al pensionamento e rende meno generosa l'indicizzazione al costo della vita dei trattamenti di importo più elevato. Secondo le valutazioni del Governo tali misure ridurrebbero nel complesso l'indebitamento netto di 1,3 miliardi il prossimo anno e di circa 2,7 miliardi in media all'anno nel biennio successivo.

Gli interventi sui requisiti di accesso al pensionamento, che pure introducono nuove eccezioni alle regole generali, appaiono improntati a criteri di prudenza, dettati dal fatto che il rapporto tra la spesa pensionistica e il PIL è ancora lontano dal suo punto di massimo e che maggiori tassi di attività anche tra i lavoratori più maturi sono necessari per contrastare gli effetti negativi dell'invecchiamento della popolazione sull'offerta di lavoro. Per quanto riguarda le norme sull'indicizzazione, va considerato che i percettori dei trattamenti di pensione sono più protetti di altri gruppi sociali dall'effetto dell'inflazione sul potere d'acquisto (sulla base di meccanismi automatici) e beneficiano, alle stesse condizioni delle altre categorie, delle misure connesse con il caro energia.

Modifiche ai requisiti di pensionamento. – Per il solo 2023 la manovra introduce un terzo canale di pensionamento oltre alla pensione di vecchiaia (che richiede 67 anni d'età e 20 anni di contributi) e alla pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne e uno in più per gli uomini, senza vincoli anagrafici). Il nuovo canale è utilizzabile da chi abbia almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi (cosiddetta Quota 103) [6]. Per chi accederà al pensionamento attraverso tale via, l'assegno avrà un limite superiore pari a 5 volte il trattamento minimo INPS fino al momento in cui il soggetto avrà raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia. Vengono inoltre prorogati per un anno l'anticipo pensionistico sociale (APE sociale) e la cosiddetta "Opzione donna". Quest'ultima, tuttavia, viene significativamente ridimensionata. L'impatto di queste misure sui flussi di pensionamento e di riflesso sui

[5] Il dato non include gli effetti delle misure in materia di energia contenute nei decreti legge 176 e 179 del 2022 che, in base alle valutazioni ufficiali, ammontano complessivamente allo 0,3 per cento del PIL ed è al netto di prelievi stimati dalla Commissione pari allo 0,4 per cento del PIL.

[6] Quota 103 sostituisce Quota 102, che per il solo 2022 consente di andare in pensione con almeno 38 anni di anzianità contributiva e 64 di età. Nel triennio 2019-2021 è stata in vigore Quota 100, che ha dato accesso al pensionamento ai lavoratori con almeno 38 anni di contributi e 62 anni di età.

conti pubblici è nel complesso limitato (0,7 miliardi il prossimo anno, 1,1 in media all'anno nel successivo biennio, al lordo degli effetti indotti sulle entrate).

Non sarà di norma possibile cumulare la pensione ottenuta con Quota 103 con redditi da lavoro ma chi, pur avendo i requisiti necessari per pensionarsi con Quota 103, scegliesse di rimanere al lavoro, può decidere che non vengano versati all'INPS i contributi sociali a proprio carico: ne deriverebbe un maggiore reddito da lavoro ma anche, corrispettivamente, un assegno più modesto negli anni di pensionamento.

L'APE Sociale è un trasferimento rivolto ad alcune tipologie di soggetti vulnerabili – disoccupati, coloro che prestano assistenza a congiunti non autosufficienti, invalidi oltre il 74 per cento, lavoratori che hanno svolto mansioni gravose – con almeno 63 anni d'età e 30 anni di versamenti contributivi (36 anni nel caso dei lavori gravosi). L'importo mensile non può superare 1.500 euro e viene erogato fino al raggiungimento dei requisiti necessari al pensionamento.

Attualmente "Opzione donna" consente il pensionamento per tutte le lavoratrici con almeno 35 anni di contributi e 58 anni di età (se dipendenti), o 59 (se autonome), purché accettino che il calcolo dell'assegno sia interamente effettuato con il metodo contributivo. Il disegno di legge conferma il requisito contributivo ma inasprisce il requisito anagrafico, che non sarà più differenziato tra lavoratrici dipendenti e autonome: saranno richiesti 60 anni di età, ridotti a 59 per le donne con un figlio e a 58 per quelle con almeno due figli. Inoltre, potranno accedervi solo le lavoratrici che si trovano in almeno una delle seguenti tre situazioni: (i) prestano assistenza da almeno sei mesi a uno stretto congiunto; (ii) soffrono di una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74 per cento; (iii) sono state licenziate o sono dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di crisi aziendale (in questo caso il requisito anagrafico è pari a 58 anni, indipendentemente dal numero di figli).

Modifiche al regime di indicizzazione e maggiorazione pensioni minime. – Il disegno di legge modifica per il prossimo biennio il meccanismo di indicizzazione dell'importo delle pensioni in essere al costo della vita, rendendolo meno generoso per i trattamenti di importo più elevato. Al contrario, per le pensioni pari o inferiori al minimo INPS, oltre all'adeguamento completo al costo della vita, è riconosciuto in via transitoria un incremento pari a 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 e a 2,7 punti per l'anno 2024. Queste norme determinano una riduzione dell'indebitamento netto pari a quasi 2 miliardi nel 2023 e a di quasi 4 in media all'anno nel biennio successivo.

La legislazione vigente prevede un meccanismo di rivalutazione basato su tre scaglioni: la rivalutazione è completa per i trattamenti fino a 4 volte il minimo; del 90 per cento per la quota dei trattamenti tra quattro e cinque volte il minimo; del 75 per cento per la quota superiore a cinque volte il minimo. Il disegno di legge di bilancio prevede l'abolizione degli scaglioni e l'applicazione di un'unica percentuale di rivalutazione all'intero ammontare del trattamento. Per i trattamenti fino a quattro volte il minimo, viene confermata l'indicizzazione al 100 per cento; la rivalutazione scende all'80 per cento per i trattamenti di importo compreso tra quattro e cinque volte il minimo, al 55 per cento tra cinque e sei volte il minimo, al 50 tra sei e otto volte, al 40 tra otto e dieci volte e al 35 per cento nel caso di trattamenti superiori a quest'ultima soglia. La rivalutazione rimarrebbe commisurata alla variazione del costo della vita dell'anno precedente.

3.2 Politiche per la famiglia: potenziamento dell'assegno unico e universale, riduzione dell'IVA e congedi parentali

Dal 2023 viene aumentato del 50 per cento l'importo dell'assegno unico e universale per tutti i figli fino a un anno di età; lo stesso incremento si applicherà ai figli fino a tre anni se appartenenti a nuclei familiari con tre

o più figli e con ISEE inferiore a 40 mila euro. Va anche ricordato che la normativa attuale prevede che gli importi dell'assegno e le soglie di ISEE che ne determinano l'entità vengano adeguati alla variazione del costo della vita a partire dal 2023.

La manovra rende inoltre strutturali gli importi maggiorati riconosciuti per i figli disabili con più di 18 anni, che a legislazione vigente sono previsti solo per il 2022. Le famiglie beneficeranno anche della riduzione al 5 per cento dell'aliquota dell'IVA per alcuni prodotti per la prima infanzia nonché dell'incremento, limitato a un mese, dal 30 all'80 per cento dell'indennità per il congedo parentale per le lavoratrici dipendenti che termineranno il periodo di congedo obbligatorio dopo il 2022. Complessivamente queste misure determinerebbero un aumento del disavanzo di 0,6 miliardi nel 2023 e di 0,8 miliardi all'anno nel biennio successivo.

Il disegno di legge di bilancio rende permanenti le disposizioni introdotte dal decreto legge n. 73 del 2022 in materia di assegno unico e universale per i figli disabili limitatamente all'anno in corso. In particolare, l'importo base dell'assegno per i minori (pari per quest'anno a 175 euro per ISEE inferiori a 15 mila euro e poi a scalare fino a 50 euro per ISEE da 40 mila euro in su) è riconosciuto ai figli disabili indipendentemente dalla loro età; la maggiorazione per disabilità prevista per i figli fino a 21 anni non è differenziata tra figli minorenni e figli maggiorenni con meno di 21 anni; infine la maggiorazione di 120 euro mensili prevista per i nuclei con disabili viene estesa a tutto il triennio di applicazione dell'integrazione temporanea all'assegno unico in favore delle famiglie con ISEE non superiore a 25 mila euro e beneficiarie di assegno al nucleo familiare nel 2021.

L'assegno unico e universale, introdotto lo scorso marzo, ha sostituito un insieme di misure preesistenti semplificando il sistema. Già in passato la Banca d'Italia si è espressa a favore di questa razionalizzazione[7]. Sarebbe importante disporre di analisi degli effetti dell'assetto determinato dall'introduzione dell'assegno sulla diseguaglianza, l'offerta di lavoro e la natalità.

Diversamente dall'assegno unico, che segue una logica di universalismo selettivo, la riduzione dell'IVA sui prodotti per l'infanzia andrebbe a beneficio di tutti i consumatori di tali prodotti, destinando risorse pubbliche anche a nuclei che non versano in condizione di bisogno e aumentando le cosiddette spese fiscali previste nel nostro ordinamento.

3.3 Contrasto alla povertà e inclusione lavorativa

La manovra modifica per il 2023 la disciplina del reddito di cittadinanza, riducendo il numero massimo di mensilità erogabili nell'anno per le famiglie composte esclusivamente da individui non disabili e di età compresa tra 18 e 59 anni, che il Governo valuta ammontare a circa il 40 per cento della platea dei beneficiari.

[7] Cfr. l'Audizione preliminare all'esame della manovra economica per il triennio 2021-2023, Testimonianza del Capo del Dipartimento Economia e statistica della Banca d'Italia, Eugenio Gaiotti, Commissioni riunite V della Camera dei Deputati (Bilancio, Tesoro e Programmazione) e 5a del Senato della Repubblica (Programmazione economica e bilancio), Roma, 24 novembre 2020.

Vengono inoltre rafforzati i presidi volti alla qualificazione professionale e all'attivazione dei beneficiari. La legge di bilancio prevede l'abolizione dal 2024 del reddito di cittadinanza e, utilizzando larga parte dei fondi che così si renderebbero disponibili, prospetta un riordino delle politiche di contrasto alla povertà. Nel complesso per effetto di queste misure è prevista una riduzione delle spese di 0,7 miliardi il prossimo anno e di un miliardo in ciascuno dei due anni successivi.

Per le famiglie che non comprendono disabili, minori e ultrasessantenni il sussidio nel 2023 sarebbe erogato per un massimo di 8 mensilità (invece che 12). I nuclei tenuti ad aderire al percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale avrebbero l'obbligo di partecipare a programmi di formazione e/o riqualificazione professionale della durata di 6 mesi, a pena di decadenza dal beneficio. Al fine di incentivare la partecipazione al mercato del lavoro dei beneficiari, l'eventuale reddito derivante da occupazione stagionale o intermittente non influirebbe sull'ammontare del sussidio fino all'importo di 3.000 euro annui; per la parte eccedente rimarrebbe la previsione di una franchigia del 20 per cento, valida per tutte le tipologie di contratti di lavoro sottoscritti nel periodo di erogazione del sussidio. Viene inoltre prevista la decadenza dal beneficio qualora un componente del nucleo familiare non accetti già la prima offerta congrua (anziché almeno una di due offerte congrue, come stabilito dalla legge di bilancio per il 2022).

L'introduzione del reddito di cittadinanza ha rappresentato una tappa significativa nell'ammodernamento del nostro sistema di *welfare*: una forma di reddito minimo a sostegno delle famiglie più bisognose è presente in tutti i paesi dell'area dell'euro e in molti di essi presenta carattere di universalità, come il reddito di cittadinanza. In questi anni il sussidio ha contribuito dapprima a contenere gli effetti negativi dell'epidemia di Covid-19 sul reddito disponibile delle famiglie più fragili e poi a sostenerne il potere d'acquisto, particolarmente colpito dal recente shock inflazionistico.

Secondo i dati dell'Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza dell'INPS da aprile del 2019 – primo mese di erogazione – hanno beneficiato del sussidio 1 milione e 154 mila nuclei familiari in media al mese per un importo medio di 535 euro mensili. Il numero di beneficiari medio ammontava a 881 mila nuclei tra aprile e dicembre del 2019; aumentava a 1 milione 122 mila nel 2020 e a 1 milione 346 mila nel 2021; nei primi 10 mesi del 2022 è disceso a 1 milione 209 mila. Secondo il Rapporto Annuale 2022 *dell'Istat in assenza del reddito di cittadinanza (e del reddito di emergenza, che tuttavia coinvolgeva una platea molto più ristretta di beneficiari) nel 2020 sarebbero stati classificati come poveri assoluti circa 450 mila nuclei in più (corrispondenti a un milione di individui).*

Come segnalato da più parti[8], anche dalla Banca d'Italia[9], l'attuale assetto del reddito di cittadinanza non è privo di aspetti critici. Questi sono per lo più legati alla duplice natura dello strumento, che è al contempo misura assistenziale e di politica attiva per l'accompagnamento e il reinserimento dei beneficiari nel mondo del lavoro. La riforma complessiva annunciata dal Governo potrebbe essere un'occasione per risolvere questa ambiguità e rafforzare l'efficacia delle misure nel raggiungere le situazioni di bisogno. Non va peraltro

[8] Per una valutazione *ex-ante* del reddito di cittadinanza e delle sue principali criticità cfr. N. Curci, G. Grasso, P. Recchia e M. Savegnago, "Anti-poverty measures in Italy: a microsimulation analysis", Temi di Discussione, Banca d'Italia, settembre 2020, n. 1298. Per un'analisi delle problematiche emerse dall'applicazione della misura cfr. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, "Relazione del Comitato Scientifico per la valutazione del Reddito di cittadinanza", ottobre 2021.

[9] Audizione preliminare all'esame della manovra economica per il triennio 2022-2024, testimonianza del Capo del Servizio Struttura economica della Banca d'Italia Fabrizio Balassone, Commissioni riunite 5a del Senato della Repubblica (Programmazione economica e bilancio) e V della Camera dei Deputati (Bilancio, Tesoro e Programmazione), Senato della Repubblica, Roma, 23 novembre 2021.

dimenticato che i radicali cambiamenti dei paradigmi produttivi in corso a livello globale potrebbero rendere obsolete le competenze di molti lavoratori, richiedendo un rafforzamento delle misure di sostegno al reddito.

Nell'attuazione delle misure bisognerà prestare attenzione ai rischi di aumento dell'indigenza nelle aree dove il reddito di cittadinanza è più diffuso e il mercato del lavoro strutturalmente malfunzionante, aree già ora caratterizzate da tassi di povertà più elevati. La riduzione delle mensilità di sussidio prevista per il 2023, destinata a nuclei individuati in base all'età e alle condizioni di salute, potrebbe riguardare anche nuclei familiari difficilmente in grado di trovare una fonte di reddito alternativa sul mercato del lavoro, per di più in un contesto di rallentamento dell'economia e con un costo della vita in significativo aumento (l'importo dell'assegno, peraltro, non è indicizzato all'evoluzione dell'inflazione).

L'efficacia del rafforzamento degli obblighi formativi per i beneficiari attraverso il sistema della riqualificazione professionale presuppone un'adeguata offerta di corsi, la cui qualità sia verificata in modo appropriato, nelle regioni economicamente meno sviluppate del Paese.

4. Interventi in materia di tassazione

4.1 Estensione del regime forfetario e introduzione della cosiddetta *flat tax* incrementale

Viene innalzata a 85.000 euro (da 65.000) la soglia di fatturato che delimita l'applicazione del regime forfetario per i contribuenti persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni. Un'altra modifica al regime riguarda la tempistica di esclusione dallo stesso, che diventa immediata se si supera la soglia di 100.000 euro di fatturato, rimanendo invece ferma all'anno di imposta successivo se il fatturato si colloca fra 85.000 e 100.000 euro. I contribuenti con redditi da impresa o lavoro autonomo che non aderiscono al regime forfetario potranno accedere, solo per il prossimo anno, a un regime sostitutivo dell'Irpef e delle relative addizionali, con aliquota del 15 per cento applicabile a un imponibile massimo di 40.000 euro, per le sole eccedenze dei redditi di questa natura del 2023 rispetto al più alto tra quelli dichiarati tra il 2020 e il 2022 aumentati del 5 per cento (cosiddetta *flat tax* incrementale). Complessivamente questi interventi determinerebbero una riduzione delle entrate, pari a 0,3 miliardi nel 2023, 1,2 nel 2024 e 0,4 nell'anno successivo.

Il regime forfetario, introdotto dalla legge di stabilità per il 2015, rappresenta un regime sostitutivo dell'Irpef, delle relative addizionali e dell'IRAP (che comunque dal 2022 non è dovuta per tutti i contribuenti che possono accedere al regime forfetario); prevede rilevanti semplificazioni ai fini dell'IVA e a fini contabili; consente infine (per gli esercenti attività di impresa) di accedere a un regime contributivo opzionale. L'aliquota dell'imposta sostitutiva è fissata al 15 per cento e si applica a un reddito determinato forfetariamente moltiplicando il fatturato per coefficienti di redditività differenziati sulla base del codice ATECO dell'attività esercitata. Limitatamente ai primi 5 anni di attività, in presenza di specifici requisiti, l'aliquota è ridotta al 5 per cento. I contribuenti che aderiscono al regime forfetario non addebitano l'IVA sulle fatture emesse (e di conseguenza non possono detrarre l'IVA sulle fatture pagate). Se esercitano attività di impresa, possono richiedere la riduzione del 35 per cento dei contributi dovuti alla gestione INPS di competenza, con abbattimento proporzionale dei periodi accreditati ai fini pensionistici.

I limiti di fatturato da non superare per accedere al regime forfetario sono stati oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni. Originariamente tali limiti erano differenziati (compresi tra 15.000 e 40.000 euro) a seconda del codice ATECO dell'attività esercitata come anche i relativi coefficienti di redditività; con la legge di bilancio per il 2019 è stato introdotto il limite unico di fatturato a 65.000 euro per tutte le attività (oggetto di modifica nel disegno di legge di bilancio per il 2023), mantenendo differenziati i soli coefficienti di redditività. L'altro limite da rispettare per l'accesso al regime riguarda le spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e collaborazioni che, secondo la modifica introdotta con la legge di bilancio per il 2020, complessivamente non possono superare i 20.000 euro annui. Entrambi i limiti devono essere rispettati non solo per l'accesso ma anche per la permanenza nel regime agevolato; in caso di violazione dei requisiti, la normativa in vigore prevede che il contribuente rientri nel regime ordinario a partire dall'anno di imposta successivo. Su questo aspetto la manovra interviene prevedendo che, qualora il fatturato superi i 100.000 euro, l'esclusione dal regime forfetario operi immediatamente (con la decadenza anche di tutte le agevolazioni in termini di IVA e contributi).

L'ampliamento della platea dei contribuenti che accedono al regime forfetario restringe ulteriormente l'ambito di applicazione della progressività nel nostro sistema di imposizione personale sui redditi, che come noto è garantita dall'Irpef. Come già evidenziato dalla Banca d'Italia[10], la sussistenza di regimi fiscali eccessivamente differenziati tra differenti tipologie di lavoratori pone anche un rilevante tema di equità orizzontale, con il rischio di trattare in modo ingiustificatamente dissimile individui con la stessa capacità contributiva.

Inoltre, in un periodo di inflazione elevata la coesistenza di un regime a tassa piatta, come quello forfetario, e di un regime soggetto alla progressività, come quello dell'Irpef, comporta un'ulteriore penalizzazione per i redditi sottoposti a quest'ultimo in quanto gli eventuali adeguamenti delle retribuzioni alla maggiore inflazione comporteranno una quota più ampia di reddito assoggettata ad aliquota marginale più elevata (il cosiddetto *drenaggio fiscale*), cui invece i contribuenti del regime forfetario non sono sottoposti.

Anche limitandosi all'area del reddito di impresa o da lavoro autonomo, il regime decisamente più favorevole garantito al di sotto di determinate soglie di giro d'affari può condurre, come le prime evidenze empiriche mostrano, a scelte organizzative subottimali e incentivare l'evasione per evitare l'aggravio fiscale in cui si incorre al superamento delle stesse.

La Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva per l'anno 2022[11]*, analizzando i dati delle dichiarazioni dei redditi per l'anno fiscale 2019, mostra che dei circa due milioni di contribuenti esercenti attività d'impresa, arti e professioni con ricavi inferiori a 100.000 euro il 74 per cento aveva aderito al regime forfetario che, come sopra riportato, da quell'anno aveva visto l'introduzione della soglia unica di ricavi a 65.000 come requisito di accesso. L'analisi mostra inoltre la presenza di una forte discontinuità nella distribuzione dei contribuenti per fatturato dichiarato intorno alla soglia dei 65.000 euro nel 2019; tale discontinuità non si registrava negli anni precedenti l'applicazione del nuovo regime forfetario.*

L'introduzione della *flat tax* incrementale, sebbene possa attutire le differenze di trattamento tra lavoratori autonomi e imprenditori con ricavi sotto o sopra la soglia di accesso al regime forfetario, difficilmente potrà eliminare l'eccessiva concentrazione dei fatturati dichiarati su valori appena inferiori alla soglia. Per evitare che la stratificazione nel tempo di regimi speciali crei ulteriori spazi per comportamenti elusivi ed evasivi

[10] Cfr. la Memoria della Banca d'Italia, Disegno di legge "Delega al Governo per la riforma fiscale" AC 3343, VI Commissione permanente della Camera dei Deputati (Finanze), Roma, 18 novembre 2021.

[11] Tale documento, allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022, è curato dalla Commissione per la redazione della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva.

occorrerebbe mirare a una riforma organica del complessivo sistema fiscale, con l'obiettivo di semplificarlo e di accrescerne l'equità.

4.2 Misure in materia di accertamento, contenzioso e riscossione

Il disegno di legge include interventi che riguardano diverse fasi del rapporto tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria (accertamento, contenzioso e riscossione). Vengono ridotte le sanzioni (e in alcuni casi anche le imposte dovute) e viene consentita la rateizzazione pluriennale dei versamenti. Sono inoltre previste disposizioni per accelerare le procedure di smaltimento dei crediti tributari inesigibili.

Nel complesso, le misure determinano un aumento dell'indebitamento di 1,1 miliardi nel 2023 e una sua riduzione di circa 0,8 miliardi in media nel biennio successivo. Oltre agli effetti immediati sui conti pubblici, come più volte ricordato in passato, interventi di questo tipo – soprattutto se riproposti in forme molto simili e in tempi ravvicinati – possono avere un effetto negativo sul rispetto delle norme tributarie da parte dei contribuenti.

La manovra prevede la definizione agevolata di alcune violazioni tributarie, riducendo le sanzioni e permettendo la rateizzazione delle somme dovute.

Per quanto riguarda le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, le sanzioni sono ridotte al 3 per cento (imposte, interessi e altre somme sono dovuti in misura integrale) ed è possibile la rateizzazione fino a venti rate trimestrali.

Le violazioni formali, che non incidono sulla determinazione degli imponibili e quindi su quella delle imposte da pagare, possono essere regolarizzate con il versamento di 200 euro per ogni annualità. Per le violazioni sostanziali riguardanti i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate si prevede: 1) se non ancora contestate dagli uffici, un ravvedimento speciale, con sanzioni ridotte a un diciottesimo di quella minima irrogabile e il versamento di quanto dovuto anche in otto rate trimestrali; 2) se già contestate, la possibilità di definire i diversi atti del procedimento di accertamento, con sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto e possibilità di rateizzare le somme dovute fino a venti rate trimestrali.

Le disposizioni ricalcano in parte quelle che erano contenute nel decreto legge n. 119 del 2018. Rispetto a queste ultime, la novità principale riguarda la possibilità di definire anche le irregolarità emerse dai controlli automatizzati e le violazioni sostanziali non ancora contestate. Per quanto riguarda, invece, la definizione degli altri atti dell'accertamento, il precedente intervento prevedeva l'integrale annullamento delle sanzioni.

È possibile regolarizzare, attraverso il versamento della sola imposta e con la possibilità di rateizzare il pagamento in un massimo di venti rate trimestrali, l'omesso versamento di rate relative ad accertamenti con adesione e acquiescenza, nonché quelle dovute a seguito di reclamo o mediazione e a conciliazioni giudiziali qualora non sia stata ancora notificata la cartella di pagamento o l'atto di intimazione.

Il disegno di legge include alcune misure straordinarie volte a ridurre il contenzioso tributario arretrato presso le Corti di giustizia tributaria e la Corte di Cassazione. Queste disposizioni, alcune delle quali già adottate in passato, possono facilitare l'avvio della recente riforma della giustizia tributaria.

Viene introdotta una definizione agevolata delle controversie tributarie con il versamento (in tutto o in parte) degli importi contestati al contribuente in primo grado (valore della lite), senza pagare sanzioni e interessi di mora. È dovuto l'intero importo del valore della lite in caso di soccombenza in entrambi i gradi di giudizio o in secondo grado; il 90 per cento nel caso in cui il giudizio sia in primo grado; il 40 per cento se è intervenuta una sentenza di primo grado favorevole al contribuente; il 15 per cento in caso di sentenza favorevole in secondo grado; il 5 per cento in caso di sentenza favorevole in entrambi i gradi. L'importo così definito può essere rateizzato in un massimo di venti rate trimestrali.

La definizione agevolata delle controversie è stata adottata già diverse volte negli anni passati; la misura attuale replica quella prevista dal decreto legge n. 119 del 2018. Per i giudizi pendenti in Cassazione, essa si affianca, con un ambito di applicazione più esteso, a quella prevista dalla legge n. 130 del 2022 relativa alle controversie pendenti innanzi alla Corte al 15 luglio 2022.

In alternativa alla definizione agevolata, sono previste la conciliazione agevolata delle controversie pendenti in primo e secondo grado e la rinuncia a seguito di definizione transattiva dei giudizi pendenti in Cassazione, con la riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo previsto (e il pagamento integrale delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli altri oneri accessori) e, nel caso di conciliazione agevolata, la rateizzazione di quanto dovuto in un massimo di venti rate trimestrali. La definizione transattiva, che prevede un vero e proprio accordo tra le parti, rappresenta uno strumento nuovo che potrà concorrere alla riduzione delle liti tributarie pendenti in Cassazione (alla fine del 2021 queste ultime erano pari al 42,6 per cento di tutto il contenzioso civile pendente presso la Suprema Corte). Il successo della conciliazione agevolata e della definizione transattiva dipenderà dall'effettiva disponibilità degli uffici a ridurre l'imponibile oggetto di pretesa, in caso contrario risulterà più conveniente la definizione agevolata delle controversie.

In materia di riscossione, viene prevista la definizione agevolata delle cartelle esattoriali (cosiddetta "rottamazione") e l'annullamento di quelle fino a 1.000 euro (cosiddetto "stralcio"), con misure pressoché identiche a quelle adottate nel 2018 (decreto legge n. 119 del 2018)[12].

Infine un ulteriore insieme di interventi mira ad accelerare lo smaltimento dei crediti tributari di fatto inesigibili ma che comportano rilevanti oneri amministrativi. Questo consentirebbe di liberare risorse umane e materiali e di aumentare l'efficienza della riscossione.

La normativa vigente prevede che l'agente della riscossione, attraverso la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, informi gli enti impositori dell'irrecuperabilità dei crediti affidatigli a partire dalle posizioni riguardanti gli anni più recenti; secondo l'attuale calendario, la procedura si dovrebbe concludere nel 2042 con il discarico dei crediti sorti nel 2000. Il disegno di legge di bilancio prevede un diverso calendario che, a partire dai crediti più remoti, dovrebbe concludersi nel 2032. Un'ulteriore accelerazione dovrebbe derivare dalla disposizione che consente all'agente della riscossione di presentare in ogni momento, anche prima delle scadenze sopra indicate, le comunicazioni di inesigibilità, al ricorrere di determinate situazioni (ad esempio indisponibilità o insufficienza di beni passibili di esecuzione o prescrizione dei crediti).

5. Interventi in materia di strumenti di pagamento

Il disegno di legge prevede che dal prossimo gennaio la soglia massima per l'utilizzo del contante nelle transazioni, attualmente pari a 2.000 euro, venga innalzata dal livello previsto per allora dalla legislazione vigente – pari a 1.000 euro – a 5.000 euro. Introduce inoltre un limite, pari a 60 euro, al di sotto del quale non si applicherebbero le sanzioni per gli esercenti che non accettano mezzi di pagamento elettronici.

[12] La "rottamazione" prevede il pagamento, rateizzabile in diciotto rate, delle somme dovute a titolo di capitale e il rimborso delle spese esecutive e di notifica, mentre lo "stralcio" comporta la completa cancellazione di tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo.

Tali misure, contrariamente a quanto complessivamente accaduto negli ultimi anni, vanno nella direzione di agevolare l'utilizzo del contante.

Nel maggio del 2010 la soglia è stata ridotta a 5.000 euro (da 12.500), poi dimezzata nell'agosto 2011 e infine abbassata a 1.000 euro a partire dal gennaio 2012. Innalzata a 3.000 euro dal gennaio 2016, la soglia è stata successivamente ridotta a 2.000 euro dal 1º luglio 2020 e, a legislazione vigente, ne è prevista un'ulteriore riduzione a 1.000 euro a partire dal 1º gennaio 2023.

Il decreto legge n. 152 del 6 novembre 2021 prevedeva una sanzione nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento. La sanzione, pari a 30 euro più il 4 per cento del valore della transazione, sarebbe stata applicata a partire dal 1° gennaio 2023. Il decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022 anticipava tale termine al 30 giugno 2022.

A livello europeo, mentre in alcuni paesi (tra i quali la Germania) non è prevista alcuna soglia massima per l'ammontare delle transazioni in contanti, in altri sono previsti tetti inferiori a quello indicato nel disegno di legge (500 euro in Grecia, 1.000 in Francia e in Spagna, 3.000 in Belgio). Rispetto al 2016 la percentuale di transazioni operate con il contante è diminuita in Italia – anche per effetto della pandemia[13] – rimanendo comunque al di sopra della media europea.

Secondo le statistiche dell'Eurosistema sui pagamenti al dettaglio, alla fine del 2019 il numero di transazioni elettroniche annuali pro capite in Italia era pari a circa 130, valore considerevolmente inferiore a quello medio dell'area dell'euro (quasi 300). Simmetricamente, secondo i dati della survey Study on the Payment Attitudes of Consumers in the Euro area *la percentuale di transazioni regolate in contanti era pari a circa l'80 per cento, in linea con Spagna, Portogallo e Grecia ma superiore a quella media dell'area dell'euro (73 per cento).*

Come già ricordato in passato[14], i limiti all'uso del contante, pur non fornendo un impedimento assoluto alla realizzazione di condotte illecite, rappresentano un ostacolo per diverse forme di criminalità ed evasione. In particolare, negli ultimi anni sono emersi studi – anche condotti nel nostro Istituto su dati italiani[15] – che suggeriscono che soglie più alte favoriscono l'economia sommersa; c'è inoltre evidenza che l'uso dei pagamenti elettronici, permettendo il tracciamento delle transazioni, ridurrebbe l'evasione fiscale[16].

Anche le Raccomandazioni specifiche per l'Italia formulate dalla UE nell'ambito del semestre europeo muovono da tale presupposto. Nello specifico, nel 2019 si suggeriva all'Italia di "contrastare l'evasione fiscale, in particolare nella forma dell'omessa fatturazione, tra l'altro potenziando i pagamenti elettronici

[13] Ardizzi. G., Gambini, A., Nobili, A., Pimpini, E. e Rocco, G., "L'impatto della pandemia sull'uso degli strumenti di pagamento in Italia", Banca d'Italia, *Approfondimenti*, n.8, 2021.

[14] Audizione preliminare all'esame della manovra economica per il triennio 2016-2018, testimonianza del Vice Direttore Generale della Banca d'Italia Luigi Federico Signorini, Commissioni riunite 5ª del Senato della Repubblica (Programmazione economica e bilancio) e V della Camera dei deputati (Bilancio, tesoro e programmazione), Senato della Repubblica, Roma, 3 novembre 2015.

[15] Giammatteo, M., Iezzi, S. e Zizza, R. "*Pecunia olet. Cash usage and the underground economy*", Questioni di Economia e finanza No. 649, 2021 (pubblicato in *Journal of Economic Behavior & Organization*, vol. 204, December 2022, pp. 107-127). Un altro lavoro recente anch'esso basato su dati italiani che giunge a conclusioni qualitativamente analoghe è Russo, F.F. (2022), "Cash thresholds, cash expenditure and tax evasion", *Fiscal Studies*, in corso di pubblicazione.

[16] Relativamente al periodo successivo all'inizio della pandemia, un nostro studio mostra che un aumento della quota di spesa effettuata con pagamenti elettronici si è tradotto in un incremento del gettito IVA: Bernardini F. e Renzi, F., "*Mind the Gap! The (unexpected) impact of COVID-19 pandemic on VAT revenue in Italy*", Questioni di Economia e finanza No. 669, 2022.

obbligatori, anche mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti"[17]. La definizione di efficaci sanzioni amministrative in caso di rifiuto dei fornitori privati di accettare pagamenti elettronici era inclusa tra i traguardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi al primo semestre di quest'anno.

Con riferimento agli oneri legati alle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici è opportuno ricordare che anche il contante ha costi legati alla sicurezza (come quelli connessi con furti, trasporto valori, assicurazione). Nostre stime[18] relative al 2016 indicano che, per gli esercenti, il costo del contante in percentuale dell'importo della transazione è superiore a quello delle carte di debito e credito.

***

Nel difficile contesto attuale la politica di bilancio si trova a conciliare due esigenze: sostenere le famiglie e le imprese a fronte dello shock energetico e consolidare la fiducia di risparmiatori e investitori, creando così le premesse per la crescita dell'economia. Proseguire nel sentiero di riduzione del peso del debito pubblico è necessario per riportare le condizioni finanziarie del Paese in linea con quelle dei principali paesi dell'area euro.

Anche per il livello già molto elevato del debito pubblico in rapporto al prodotto, gli spazi per una politica espansiva sono molto limitati. D'altro canto un impulso significativo alla crescita economica verrà dalla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR, in parte senza costi immediati per il bilancio (per i trasferimenti), in parte con costi inferiori a quelli di mercato (per i prestiti).

In linea con i ristretti margini di manovra, il disegno di legge di bilancio prevede un aumento del disavanzo rispetto al suo valore tendenziale quasi esclusivamente per gli interventi a sostegno di famiglie e imprese connessi con l'emergenza energetica. Tali misure tuttavia riguardano solo il primo trimestre del 2023: qualora gli effetti dello shock energetico dovessero proseguire anche nei trimestri successivi le eventuali nuove misure dovrebbero rimanere di natura temporanea ed essere prioritariamente finanziate ricorrendo a risparmi di spesa o a maggiori entrate. Si potrebbe compiere uno sforzo ulteriore per renderle ancora più mirate e selettive.

[17] *Raccomandazione del Consiglio del 9 luglio 2019 sul programma nazionale di riforma 2019 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 dell'Italia*, 2019/C 301/12.

[18] Banca d'Italia, *Il costo sociale degli strumenti di pagamento in Italia. I risultati della seconda indagine*, Tematiche istituzionali, marzo 2020.

Le misure non connesse con l'emergenza energetica, che trovano copertura in risparmi di spesa e aumenti di entrate, hanno comunque una dimensione non trascurabile, con effetti netti non necessariamente nulli sul prodotto e sulla distribuzione del reddito. Alcuni di questi interventi presentano aspetti critici che la Banca d'Italia ha più volte segnalato in passato con riferimento a misure analoghe: la discrepanza di trattamento tributario tra lavoratori dipendenti e autonomi (e, all'interno di questi ultimi, tra contribuenti soggetti al regime forfetario e contribuenti esclusi) risulta accresciuta; le disposizioni in materia di pagamenti in contante e l'introduzione di alcuni istituti che riducono l'onere tributario per i contribuenti non in regola rischiano di entrare in contrasto con la spinta alla modernizzazione del Paese che anima il Piano nazionale di ripresa e resilienza e con l'esigenza di continuare a ridurre l'evasione fiscale.

Appendice

Il regime fiscale delle cripto-attività e la regolarizzazione delle cripto-attività già detenute

La manovra di bilancio introduce una disciplina tributaria complessiva delle cripto-attività per le quali finora le norme fiscali non avevano trovato espressa sistemazione, se non per mezzo di interpretazioni dell'Amministrazione finanziaria (con le quali il fenomeno era stato ricondotto a categorie già disciplinate dal sistema fiscale). Viene inoltre prevista la possibilità di regolarizzare le cripto-attività detenute in esercizi pregressi.

Dal 2023 i proventi derivanti da queste attività saranno tassati come redditi diversi, con modalità simili a quelle previste per le attività finanziarie; come per queste ultime, viene previsto anche un prelievo annuale sul valore delle cripto-attività possedute. Viene estesa agli investitori in cripto-attività la possibilità di avvalersi dei regimi del risparmio "amministrato" e "gestito", che affidano il prelievo e la gestione dei connessi obblighi fiscali agli intermediari. A questo fine, oltre che sui tradizionali intermediari finanziari, l'assolvimento degli obblighi tributari relativi alle cripto-attività potrà fare affidamento sui prestatori di servizi in cripto-attività e sui gestori di wallets *(tenuti all'iscrizione all'apposita sezione del registro tenuto dall'Organismo dei mediatori creditizi e finanziari). Per le imprese si dispone la tassazione dei proventi delle cripto-attività solo al momento del loro realizzo.*

A persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali viene concessa la possibilità di regolarizzare gli adempimenti fiscali relativi a cripto-attività detenute in esercizi pregressi. Infine, per le cripto-attività detenute al 1° gennaio 2023, si prevede la possibilità di "affrancare" le plusvalenze maturate fino a quella data attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva del 14 per cento.

L'introduzione di una disciplina fiscale specifica per le cripto-attività consente di dare maggiore certezza a operatori e investitori, adeguando il sistema tributario a una delle evoluzioni più rilevanti degli ultimi anni. In una recente comunicazione[19] la Banca d'Italia, ribadendo l'importanza di definire un quadro normativo chiaro in questo settore, ha posto l'accento sulla necessità di assicurare un bilanciamento tra peculiarità del settore ed esigenze di coerenza fra la disciplina fiscale delle cripto-attività e quella di altri cespiti, nonché con l'ordinamento giuridico in generale.

La soluzione individuata presenta alcune criticità, con riguardo in particolare alla definizione di cripto-attività ai fini fiscali e al trattamento dei redditi da cripto-attività rispetto a quelli degli strumenti finanziari, soprattutto con riferimento alle soglie di esenzione e alle permute tra cripto-attività.

La definizione di cripto-attività prevista dal disegno di legge fa riferimento alla tecnologia sottostante alla conservazione o al trasferimento delle cripto-attività, indipendentemente dalle altre caratteristiche delle attività. L'ambito di applicazione potrebbe essere meglio specificato, limitandolo alle cripto-attività ancorate in valore a strumenti diversi da una singola valuta avente corso legale in uno Stato, alle cripto-attività non ancorate ad alcuna attività dell'economia reale e/o finanziaria (inclusi i cosiddetti utility token *emessi a fronte di* Initial Coin Offerings*), e ai* token *digitali che rappresentano diritti su beni (materiali o immateriali) unici e non sostituibili (cd. token non fungibili). Andrebbero quindi distinte dalle cripto-attività le monete digitali, il cui scopo principale è quello di essere utilizzate come mezzo di scambio e che mirano a mantenere un valore stabile con riferimento al valore di una moneta fiduciaria avente corso legale in uno Stato; queste ultime, qualora non riferite all'euro, andrebbero ricondotte nella categoria delle valute estere.*

[19] Comunicazione della Banca d'Italia in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e cripto-attività, 15 giugno 2022, https://www.bancaditalia.it/media/notizia/comunicazione-della-banca-d-italia-in-materia-di-tecnologie-decentralizzate-nella-finanza-e-cripto-attivit/.

Sotto il profilo della tassazione, la previsione di una soglia di esenzione per le plusvalenze derivanti da cripto-attività (fissata a 2.000 euro), insieme all'esclusione delle operazioni di permuta da quelle che possono dare luogo a redditi imponibili, pone le cripto-attività in una posizione di vantaggio relativo rispetto ai prodotti finanziari.

Rispetto alla regolarizzazione delle posizioni pregresse in cripto-attività, particolare attenzione nella fase di applicazione concreta della disposizione andrebbe posta sulla verifica della liceità della provenienza delle somme investite, opportunamente prevista dalla norma.

TAVOLE E FIGURE

Effetti sul conto economico delle Amministrazioni pubbliche delle misure incluse nella manovra di bilancio per il 2023 (1)

(milioni di euro)

VOCI	2023	2024	2025
USO DELLE RISORSE (C=A-B)	**39.227**	**13.693**	**12.335**
Maggiori spese (A)	**22.190**	**9.467**	**9.192**
Spese correnti	**15.260**	**7.676**	**6.911**
Misure in materia di energia	7.361	0	0
Crediti di imposta a favore delle imprese per l'acquisto di elettricità e di carburanti	*5.589*	*0*	*0*
Trasferimenti Cassa servizi energetici e ambientali (CSEA)	*1.022*	*0*	*0*
Fondo per garantire la continuità dei servizi degli Enti locali	*400*	*0*	*0*
Altro	*350*	*0*	*0*
Altre misure	7.899	7.676	6.911
Incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard	*2.150*	*2.300*	*2.600*
Pubblico impiego	*1.373*	*244*	*249*
Modifiche requisiti pensionamento (Quota 103, APE sociale, Opzione donna)	*696*	*1.447*	*715*
Fondo esigenze indifferibili e fondo Ministeri	*700*	*700*	*700*
Fondo vaccini-farmaci COVID-19	*650*	*0*	*0*
Fondo acquisto beni alimentari prima necessità	*500*	*0*	*0*
Agevolazioni contributive per assunzioni giovani, donne e percettori RdC	*450*	*987*	*861*
Modifiche assegno unico e universale	*345*	*458*	*473*
Fondo sociale per occupazione e formazione	*175*	*175*	*175*
Estensione congedi parentali	*102*	*178*	*183*
Trasporto pubblico locale	*100*	*250*	*0*
Altro	*657*	*937*	*956*
Spese in conto capitale	**6.930**	**1.790**	**2.281**
Misure in materia di energia	5.031	880	1.010
Crediti di imposta a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale	*4.431*	*0*	*0*
Fondi opere pubbliche (revisione prezzi materiali e prosecuzione opere; effetto netto)	*600*	*880*	*1.010*
Altre misure	1.898	910	1.271
Fondo garanzia PMI	*800*	*0*	*0*
Fondo mutui prima casa	*430*	*0*	*0*
Risorse attività emergenziali legate a sismi	*249*	*111*	*158*
Altro	*419*	*800*	*1.113*
Minori entrate (B)	**-17.037**	**-4.226**	**-3.143**
Misure in materia di energia	-8.112	0	0
Riduzione oneri generali di sistema (compresa IVA su gas metano)	*-5.597*	*0*	*0*
Potenziamento bonus sociale	*-2.515*	*0*	*0*
Altre misure	-8.925	-4.226	-3.143
Decontribuzione lavoratori dipendenti (effetto netto)	*-4.185*	*-135*	*0*
Modifica meccanismo indicizzazione pensioni (effetti fiscali)	*-1.414*	*-2.733*	*-2.636*
Misure in materia di accertamento, contenzioso e riscossione (effetto netto)	*-1.141*	*868*	*737*
Fiscalizzazione oneri di sistema (decommissioning centrali nucleari)	*-535*	*-535*	*-535*
Modifica al regime forfettario e introduzione della flat tax incrementale (effetto netto)	*-300*	*-1.182*	*-397*
Posticipo plastic tax e sugar tax (effetto netto)	*-599*	*126*	*-60*
Riduzione imposta sostitutiva premi produttività	*-222*	*-7*	*1*
Riduzione IVA prodotti infanzia e igiene intima femminile	*-215*	*-215*	*-215*
Altro	*-314*	*-413*	*-37*
REPERIMENTO RISORSE (D=E-F)	**18.103**	**11.382**	**17.014**
Maggiori entrate (E)	**6.994**	**699**	**802**
Prelievi temporanei su imprese settore energetico	*3.965*	*0*	*0*
Rivalutazione valore terreni e partecipazioni (effetto netto)	*1.028*	*153*	*153*
Effetti riflessi delle misure	*681*	*275*	*398*
Aumento accise tabacchi	*150*	*213*	*296*
Aumento imposta riserve matematiche ramo vita	*110*	*99*	*99*
Altro	*1.060*	*-40*	*-144*
Minori spese (F)	**-11.109**	**-10.683**	**-16.212**
Spese correnti	**-8.975**	**-10.428**	**-11.996**
Modifica meccanismo indicizzazione pensioni (effetto netto)	*-3.325*	*-6.452*	*-6.589*
Fondo attuazione manovra di bilancio 2023-25 (ex. DL 176/2022)	*-2.628*	*-453*	*-325*
Fondo per interventi in materia fiscale	*-1.393*	*-1.393*	*-1.393*
Spending review (2)	*-769*	*-1.109*	*-1.409*
RdC - Riordino delle misure in materia di povertà e inclusione lavorativa	*-734*	*-1.000*	*-1.000*
Altro (3)	*-126*	*-21*	*-1.280*
Spese in conto capitale	**-2.135**	**-255**	**-4.217**
Spending review (2)	-120	-182	-202
Definanziamenti, rifinanziamenti e riprogrammazioni (sezione II; effetto netto) (3)	-2.014	-74	-4.014
Variazione netta entrate (G=B+E)	**-10.043**	**-3.527**	**-2.341**
Variazione netta spese (H=A+F)	**11.080**	**-1.216**	**-7.020**
Correnti	*6.285*	*-2.751*	*-5.084*
in conto capitale	*4.795*	*1.535*	*-1.936*
Variazione dell'indebitamento netto (I=H-G)	**21.124**	**2.311**	**-4.679**
in percentuale del PIL (4)	*1,1*	*0,1*	*-0,2*

(1) Elaborazioni su valutazioni ufficiali contenute negli atti parlamentari del disegno di legge di bilancio 2023. – (2) Comprende anche le misure di spending review disposte nella Sezione II. - (3) Comprende l'effetto netto dei definanziamenti, rifinanziamenti e riprogrammazioni della Sezione II (al netto di quelle relative alla spending review). – (4) Viene considerato il PIL nominale programmatico riportato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022 pubblicata il 4 novembre 2022.

Tavola 2

Quadro dei conti pubblici nei più recenti documenti ufficiali

(in percentuale del PIL)

VOCI	DEF 2022									
	quadro tendenziale					*quadro programmatico*				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Indebitamento netto	7,2	5,1	3,7	3,2	2,7	7,2	5,6	3,9	3,3	2,8
Avanzo primario	-3,7	-1,6	-0,6	-0,2	0,2	-3,7	-2,1	-0,8	-0,3	0,2
Spesa per interessi	3,5	3,5	3,1	3,0	3,0	3,5	3,5	3,1	3,0	3,0
Debito	150,8	146,8	145,0	143,2	141,2	150,8	147,0	145,2	143,4	141,4
VOCI	**Nota di aggiornamento del DEF 2022. Versione rivista e integrata**									
	quadro tendenziale					*quadro programmatico*				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Indebitamento netto	7,2	5,1	3,4	3,6	3,3	7,2	5,6	4,5	3,7	3,0
Avanzo primario	-3,7	-1,1	0,7	0,2	0,8	-3,7	-1,5	-0,4	0,2	1,1
Spesa per interessi	3,6	4,1	4,1	3,9	4,0	3,6	4,1	4,1	3,9	4,1
Debito	150,3	145,2	143,3	141,4	140,2	150,3	145,7	144,6	142,3	141,2

Tavola 3

Principali indicatori di bilancio delle Amministrazioni pubbliche (1)

(in percentuale del PIL)

VOCI	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Entrate	47,6	48,1	47,9	47,8	46,7	46,3	46,2	47,0	47,3	48,1
Spese (2)	50,6	51,0	50,9	50,3	49,1	48,8	48,4	48,5	56,8	55,3
di cui: *interessi*	*5,2*	*4,8*	*4,6*	*4,1*	*3,9*	*3,8*	*3,6*	*3,4*	*3,5*	*3,6*
Avanzo primario (3)	2,2	2,0	1,6	1,6	1,5	1,4	1,5	1,9	-6,0	-3,7
Indebitamento netto	**2,9**	**2,9**	**3,0**	**2,6**	**2,4**	**2,4**	**2,2**	**1,5**	**9,5**	**7,2**
Fabbisogno complessivo	4,0	4,8	4,1	3,1	2,5	3,4	2,2	1,9	9,4	5,2
Fabbisogno al netto di dismissioni mobiliari	4,5	4,9	4,3	3,5	2,6	3,4	2,2	1,9	9,4	5,2

Fonte: per le voci del conto economico delle Amministrazioni pubbliche, elaborazioni su dati Istat (cfr. Istat, *CONTI ECONOMICI NAZIONALI Prodotto interno lordo e indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche*, Statistiche flash, 23 settembre 2022).

(1) Eventuali mancate quadrature sono dovute all'arrotondamento delle cifre decimali. – (2) In questa voce sono registrati, con il segno negativo, i proventi della cessione di beni del patrimonio pubblico. – (3) Un segno negativo indica un disavanzo.

Figura 1

Debito delle Amministrazioni pubbliche

(in percentuale del PIL)

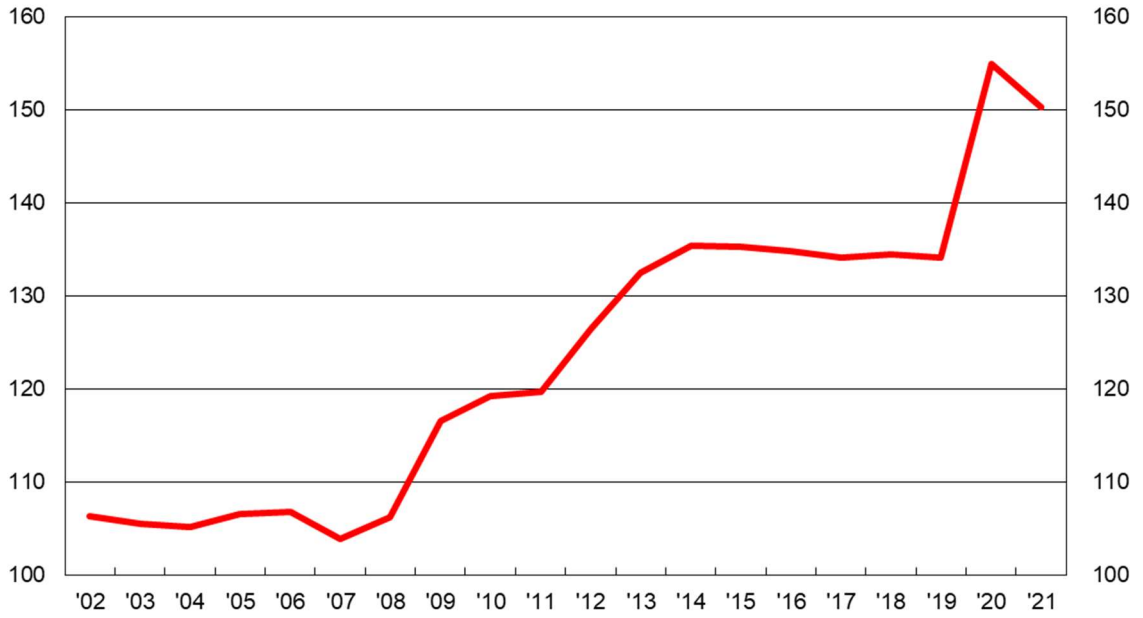

Fonte: per il PIL, Istat (cfr. Istat, *CONTI ECONOMICI NAZIONALI Prodotto interno lordo e indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche*, Statistiche flash, 23 settembre 2022).

Figura 2

Fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche

(valori cumulati degli ultimi 12 mesi; miliardi di euro)

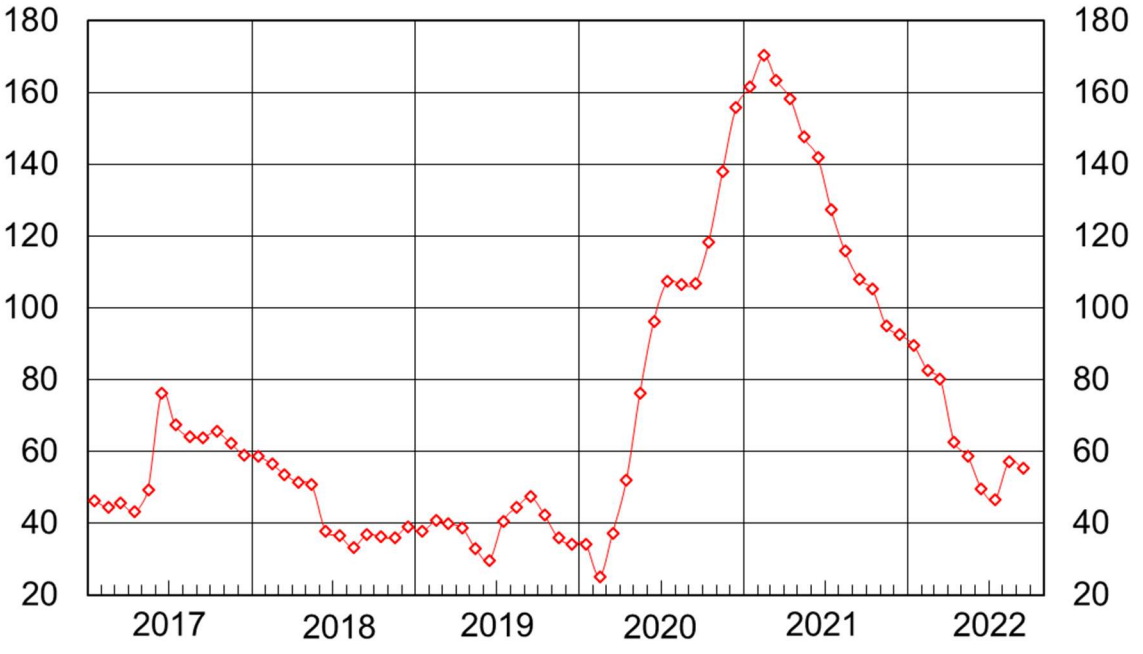

Tasso lordo dei BOT e dei BTP decennali, onere medio e vita media residua del debito

(valori percentuali e anni)

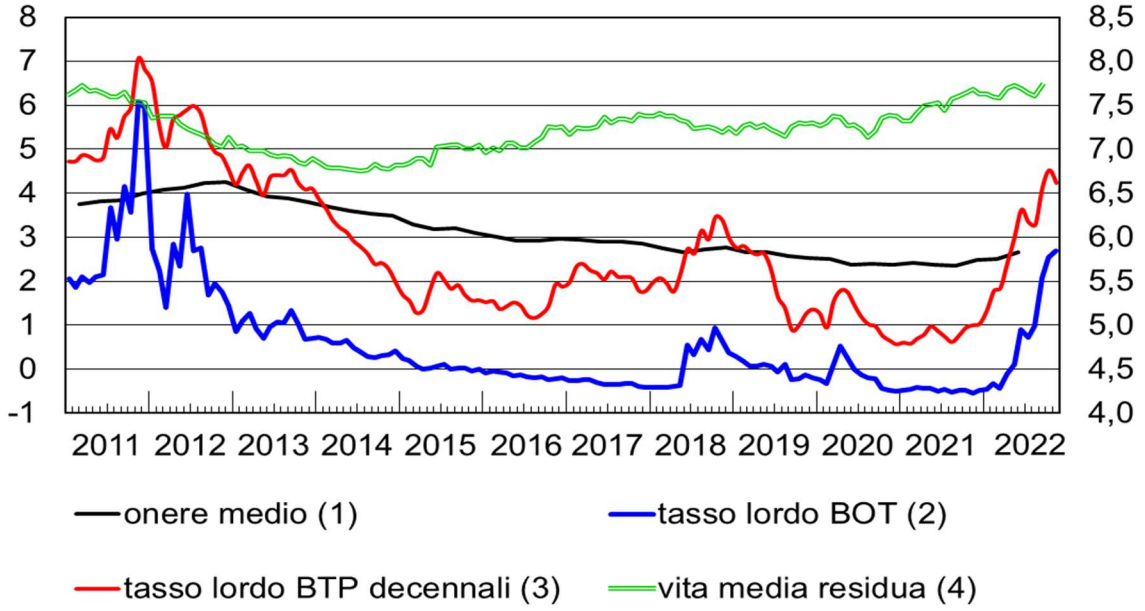

Fonte: Istat, per la spesa per interessi.

(1) Rapporto tra la spesa per interessi nei 4 trimestri precedenti e la consistenza del debito alla fine del corrispondente trimestre dell'anno precedente. – (2) Rendimento all'emissione calcolato come media ponderata, sulla base delle quantità assegnate, dei tassi composti di aggiudicazione alle aste di emissione regolate nel mese. – (3) Media mensile del rendimento a scadenza del titolo benchmark scambiato sul mercato telematico dei titoli di Stato. – (4) Scala di destra.